Istituto Comprensivo "PIETROCOLA MAZZINI"
Piazza Aldo Moro, 9 – 76013 – Minervino Murge (BT) -Tel.: 0883/694057
sito web: www.icminervinomurge.edu.it
peo:btic80000c@istruzione.it pec: btic80000c@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Allegato al Regolamento d'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela DE SARIO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993)

Premessa

L'Istituto comprensivo " Pietrocola-Mazzini" promuove viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche come momenti educativi di crescita culturale, di maturazione civica dello studente e come occasioni importanti di apprendimento ad integrazione e arricchimento del percorso scolastico.
In considerazione di queste finalità, i viaggi d'istruzione e le uscite sono inseriti a pieno titolo nel Piano dell'offerta formativa dell'Istituto e costituiscono parte integrante della programmazione didattica di ciascuna classe. Esse necessitano di un'attenta pianificazione sia dal punto di vista didattico, organizzativo e finanziario, sia dal punto di vista di autoanalisi. Infatti, attraverso la relazione redatta dal referente di viaggio, si effettuerà una valutazione finale per esaminare punti di forza e criticità.

Articolo 1 – Finalità

1.I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e costituiscono attività propedeutiche e/o complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività possono essere stimolo e punto di partenza per percorsi trasversali di studio, parte integrante delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Come tali, quindi, esse saranno coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e formativi dei progetti educativo/didattici delle classi e dei plessi, della scuola o delle discipline che ne propongono la realizzazione. "I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi" (C.M. 1991/253)", essendo attività alle quali l'Istituto attribuisce un valore formativo, i giorni dedicati alle uscite, ai viaggi e alle visite assumono a pieno titolo il valore di giornate scolastiche.

2. I viaggi, le visite e le uscite sul territorio, che sono parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dell'Istituzione scolastica, costituiscono un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica e un metodo per integrare, ampliare e consolidare non solo le conoscenze delle varie discipline curriculari, ma anche favorire e sviluppare i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e di gruppo. Occorre favorire "quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico [...] assegnando così un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola [...]. Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici." (C.M. 1991/253)

3. La scuola, all'inizio di ogni anno scolastico, procede ad una precisa progettazione delle varie tipologie di uscite definendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare e il numero delle stesse in base all'ordine di scuola frequentato tenendo e fissando un limite numerico per quadrimestre per ciascun ordine di scuola.

4. La scelta dei luoghi meta del viaggio o della visita (città, musei, parchi, ambienti naturali, istituzioni, aziende, villaggi ecc.) viene effettuata sulla base di diversi fattori, tra i quali: o le finalità del viaggio o della visita; o le tematiche che si intendono affrontare, integrare e approfondire con il viaggio o la visita; o la fascia di età, le conoscenze, le competenze e le motivazioni degli alunni coinvolti.

5. Trattandosi di attività da realizzare al di fuori dell'aula scolastica, al fine di garantire la riuscita ottimale dei viaggi sotto ogni aspetto, l'Istituto si impegna a un'organizzazione chiara, precisa e dettagliata delle varie

fasi che comporta, da parte delle famiglie e degli alunni, rispetto delle consegne e delle regole condivise attraverso avvisi dedicati.
Con il presente regolamento - che integra quello di Istituto - vengono definiti gli adempimenti connessi con dette attività nonché le figure e gli organi coinvolti, con i relativi compiti.

Articolo 2 – Le tipologie dei viaggi

1. I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, (Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992) che si possono così sintetizzare:

a) Viaggi di integrazione culturale
I viaggi effettuati in località italiane che promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, consentono, altresì, la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Facilitano, inoltre, il processo di unificazione e di integrazione culturale attraverso la realizzazione di gemellaggi tra scuole di Regioni più avanzate economicamente culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali. I viaggi effettuati all'estero hanno come finalità la conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di altri Paesi, in particolare di quelli aderenti all'Unione Europea.

b) Viaggi per l'orientamento
Si tratta di viaggi che consentono di instaurare un proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro in quanto si prefiggono, in via primaria, di far entrare gli alunni in contatto con realtà che producono e/o distribuiscono beni e servizi. Attraverso tali viaggi gli studenti acquisiscono conoscenze ma fanno anche esperienza. Infatti, oltre ad osservare, assistere ed ascoltare, gli alunni hanno la possibilità di partecipare in prima persona alle varie attività laboratoriali. In questa tipologia di viaggi rientrano le visite presso le realtà aziendali, le biblioteche, i laboratori scientifici, ecc.

c) Visite guidate
Le visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi e luoghi naturali, enti e istituzioni etc. Possono essere effettuate anche in Comuni, Province e Regioni diversi da quelli dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando che il rientro deve avvenire nelle ore diurne della stessa giornata.
Per le visite presso i musei verranno costituiti gruppi con un limitato numero di partecipanti per consentire a tutti di visitare le esposizioni, ascoltare le guide ed evitare di causare danni. I vari centri di cultura saranno debitamente contattati ed informati in tempo utile, affinché si possa gestire nel modo migliore l'interazione degli alunni con le realtà oggetto di visita. Il responsabile del viaggio si rivolgerà alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per avere informazioni sulla disciplina relativa alle facilitazioni concesse per l'ingresso nei musei e nei parchi naturali.

d) Viaggi connessi ad attività sportiva
Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa è di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute, alla socializzazione e all'autonomia.

e) Uscite didattiche e lezioni sul campo

Le uscite didattiche, intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario scolastico, si svolgono, di norma, sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica ed hanno una durata limitata all'orario scolastico giornaliero. Le lezioni sul campo sono momenti in cui gli alunni, accompagnati da docenti e/o esperti, sono messi di fronte ad ambienti, posti e situazioni da osservare e "leggere" al fine dell'ampliamento delle conoscenze. Rientrano tra queste attività quelle ambientali, teatrali, giornalistiche, culinarie, tipografiche, ecc. Questi eventi non necessitano di progetti specifici ove siano previsti nei progetti e/o contratti educativi e formativi delle classi interessate.

Articolo 3 – Organi competenti

1. I progetti dei viaggi di istruzione e delle visite guidate coerenti con la programmazione educativa e didattica e con il P.O.F. vanno preventivamente approvati dai competenti Organi Collegiali.
2. Il Collegio dei Docenti, con l'approvazione del P.O.F., determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si devono attenere nelle proposte dei viaggi e delle visite, nonché i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete.
3. Il Consiglio di Istituto viene investito dell'esame delle proposte non conformi al P.O.F.
4. Le proposte, per tutte le tipologie di viaggi previste, devono pervenire di norma entro Novembre/Dicembre.
5. Dopo la presentazione delle proposte, il Dirigente Scolastico verifica la loro fattibilità sotto l'aspetto didattico, organizzativo ed economico e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e le ditte di trasporti per la realizzazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nonché dell'eventuale docente responsabile.

6.Relativamente alla proposta di viaggio d'istruzione sarà il Dirigente scolastico a valutare la proposta pervenuta oltre i termini previsti e comunque la stessa dovrà essere approvata dagli organi collegiali competenti.

Articolo 4 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi

L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione avverrà ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale n.129 del 2018 e dal codice dei contratti Dlgs n. 50/2016 e in ottemperanza alle direttive indicate nella circolare ministeriale n. 674 del 3/02/2016.

Articolo 5 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: costi

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali e del bilancio dell'Istituzione scolastica, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.
2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul bilancio della scuola.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nell'offerta formativa, per cui si proporranno iniziative che economicamente, mettano tutti gli alunni in grado di parteciparvi. Nessun alunno deve essere escluso da una visita guidata o viaggio di istruzione per motivi economici.
4. La scuola informa le famiglie dei costi dei viaggi prima che esse diano l'adesione.

5. Gli eventuali contributi di Enti locali per la realizzazione dei viaggi di istruzione o visite guidate potranno essere ripartiti tra gli alunni partecipanti. Detta ripartizione potrà avvenire non appena introitati sul bilancio della scuola.
6. Saranno organizzati viaggi ai quali partecipano più classi al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno. Le spese per ciascun alunno saranno sostenute dalle famiglie, detratti gli eventuali contributi a carico del bilancio della scuola o degli Enti locali.
7. All'atto dell'adesione l'alunno è tenuto a versare il 100% della somma preventivata per il viaggio di istruzione.

Articolo 6 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: gli alunni

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero non inferiore al 51% del totale degli alunni delle classi stesse. La percentuale viene sempre calcolata per difetto. Deroghe a tale criterio possono essere adottate solo dal Dirigente scolastico.
Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni, verranno inseriti in classi parallele o in altre classi, nelle ore in cui i docenti che avrebbero dovuto tenere le lezioni sono i docenti accompagnatori. In caso di assenza, dovrà essere giustificata.
2. Si farà in modo che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età e si eviterà il più possibile l'insorgere di discriminazioni, soprattutto quando viene richiesto un intervento finanziario consistente da parte delle relative famiglie.
3. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di riconoscimento. Per i viaggi all'estero è necessario un documento valido per l'espatrio, che può anche essere collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di riconoscimento e di valido documento sanitario.
4. Gli alunni possono partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà familiare.
I genitori vengono messi al corrente del programma dettagliato del viaggio, delle località da visitare, degli alberghi con i relativi recapiti e viene loro fornita ogni altra notizia che permetta l'immediato contatto.
5. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori, i quali nell'autorizzazione devono dichiarare di sollevare i docenti e la scuola da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili all'incuria dei docenti accompagnatori; essa deve essere consegnata ai docenti all'uopo delegati, entro la data stabilita sulla comunicazione/autorizzazione.
6. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.
7. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà definita dal Dirigente scolastico, con relativo versamento della quota entro i termini stabiliti.
8. Per la scuola secondaria di primo grado, in caso di infrazione (vedi "Regolamento di disciplina Scuola secondaria di primo grado"), l'alunno è escluso da uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione. Gli alunni che registreranno a loro carico più di cinque note disciplinari non potranno avere accesso ai viaggi di istruzione né partecipare alle visite guidate.(salvo deroga motivata del Consiglio di Classe).
9. Non è consentita, di norma, la partecipazione ai viaggi d'istruzione agli alunni che hanno superato il limite delle assenze consentite ovvero 1/4 del monte ore annuale. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dai viaggi d'istruzione. Eventuali deroghe a tale principio saranno valutate dal consiglio di classe e adeguatamente motivate.
10. Non è consentita, di norma, la partecipazione al viaggio di persone che non facciano parte del personale della scuola fatta eccezione, nel caso di alunni diversamente abili, quando si renda opportuna o

necessaria la presenza di un genitore o educatore. In tal caso la spesa di partecipazione al viaggio (trasporto autonomo)

sarà a carico della famiglia. È richiesta in tal caso la dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Istituzione Scolastica, nonché la sottoscrizione di un'idonea assicurazione.

Articolo 7 – Compiti referente delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

L'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate è affidata alla Funzione Strumentale nominata dal Collegio dei Docenti. Detta Funzione si avvarrà della collaborazione del personale di segreteria, relativamente alle procedure di ordine amministrativo contabile. Al fine di realizzare le uscite didattiche, le visite guidate ed il viaggio d'istruzione programmati, il referente in collaborazione con il Coordinatore di classe / team docenti è tenuto a fornire ai docenti tutte le informazioni relative all'uscita da effettuare.

Articolo 8 - Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: gli accompagnatori

1. Gli accompagnatori vengono individuati prioritariamente tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente di discipline attinenti alle sue finalità.
2. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del docente che è tenuto ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del codice civile e dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. Per i viaggi all'estero sarà assicurata la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.
4. Per i viaggi connessi alle attività sportive, gli accompagnatori saranno prioritariamente docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre discipline.
5. Se il viaggio/visita riguarda una sola classe i docenti accompagnatori saranno due indipendentemente dal numero degli alunni, se riguarda più classi il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di un docente ogni 15 alunni. Questo rapporto può essere elevato di una unità fino ad un massimo di tre accompagnatori complessivamente per classe, se ricorrono effettive esigenze connesse con il numero degli alunni, previa motivata delibera del consiglio d'istituto.
6. "Se al viaggio d'istruzione partecipano alunni con disabilità, la necessità dell'affiancamento del docente di sostegno o di qualunque altra figura di supporto, verrà concordata da tutto il Consiglio/Team di classe e descritta sul PEI nella sezione 9 "Organizzazione generale del progetto d'inclusione e utilizzo delle risorse", in particolare nel riquadro "Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'Istruzione", indicando le modalità di organizzazione in base alle uscite didattiche progettate per la classe. È prevista l'eventuale partecipazione delle famiglie e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale o ancora del tutore, in presenza di alunni/e con certificazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In quest'ultimo caso si dovrà prevedere anche la partecipazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno specializzato assegnato all'alunno e/o comunque, in caso di indisponibilità del medesimo, di un docente di sostegno all'interno dell'organico dell'autonomia) e ove previsto anche di un assistente "igienico – sanitario" e/o alla comunicazione, come esplicitato nella circolare ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291: *"Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore […], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione"*;

7. Gli alunni che registreranno a loro carico più di cinque note disciplinari non potranno avere accesso ai viaggi di istruzione né partecipare alle visite guidate.

8. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, in via prioritaria, viste le effettive disponibilità dichiarate dai docenti, fungeranno da accompagnatore i docenti appartenenti alle classi interessate e solo in via secondaria i docenti di classi diverse. Lo stesso criterio sarà utilizzato anche per eventuali integrazioni o surroghe.
9. Il Dirigente scolastico acquisirà la disponibilità dei docenti accompagnatori e assegnerà ad ogni docente accompagnatore gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza.
10. Ogni docente può partecipare a più di un viaggio, per un massimo di 10 giorni.
11. Non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni se non in casi eccezionali la cui valutazione è lasciata all'insindacabile giudizio del Capo di Istituto.
12. È consentita la partecipazione dei collaboratori scolastici per la vigilanza degli alunni, se il Capo di Istituto lo riterrà opportuno, sentito il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
13. È fatto divieto di partecipazione a terze persone fuori dell'organico del personale della scuola, ad eccezione dei genitori, nel rispetto dei criteri su esposti.

Articolo 9 – numero e durata dei viaggi/uscite-visite guidate, destinazione e date.

1. Non è consentito effettuare viaggi di istruzione e visite guidate nei periodi in cui sono previsti attività istituzionali quali scrutini, elezioni scolastiche, ecc., o altre manifestazioni di carattere didattico rientranti nel P.TO.F.

2. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe e del Collegio dei docenti.

3. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte, non vincolanti, dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai Consigli stessi.

Articolo 10 – L'assicurazione

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. La polizza assicurativa stipulata dall'istituzione scolastica dovrà coprire la responsabilità civile e l'infortunio durante i viaggi di istruzione, visite guidate e uscite didattiche, sia per gli alunni, sia per gli Accompagnatori.